



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Salvatore CHIAZZESE Consigliere

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n.

6886/P del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig.

omissis, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* ed ivi residente,

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, il quale

comunica ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc il seguente

indirizzo pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro della Difesa pro-

tempore, con sede legale in Roma, viale dell'Esercito n. 186, il

quale resiste in giudizio mediante i propri uffici ex art. 158 cgc

(pec: previmil@postacert.difesa.it);

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la

Regione siciliana n. 538/2022, pubblicata il 17.06.2022, non notificata;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2023, l'Avv.

Paolo Bonaiuti per l'appellante e il Ten. Col. Antonio

Intersimone, delegato come in atti, per parte appellata;

Premesso in

FATTO

I. Il Sig. *omissis* ha adito la locale Sezione giurisdizionale avverso il diniego di pensione privilegiata ordinaria opposto dal Ministero della Difesa con nota del 19 gennaio 2017 per decadenza ex art. 169 del DPR 1092/1973.

A tal fine, ha riferito che:

- ha svolto il servizio militare di leva dal giorno 10 dicembre 1982, dapprima nella Brigata di Trapani e poi a Messina;

- il giorno 8 aprile 1983 è stato ricoverato per otite media purulenta, come da cartella dell'ospedale militare di Messina;

- il 7 dicembre 1983 è stato posto in congedo illimitato;

- il 18 maggio 1993 è stato ricoverato presso l'Ospedale di Casale Monferrato per otite media cronica;

- tale lesione era sorta durante il servizio militare, che era stato molto gravoso così da risultare causa o concausa predominante della patologia;

- l'Amministrazione avrebbe errato nell'applicare l'art. 169 del DPR 1092/1973, atteso che la patologia in questione era stata

oggetto di accertamento nelle strutture sanitarie militari;

- l'istanza di pensione privilegiata sarebbe stata correttamente presentata il 30 giugno 2014.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la tempestività dell'istanza di pensione privilegiata e che ne fosse riconosciuta la spettanza.

Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa ha insistito nell'eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 169 del DPR 1092/1973, chiedendo, in via graduata, il rigetto nel merito.

Con ordinanza n. 225/2020, il Giudice monocratico per le pensioni interpellava la Commissione medico legale per accertare la sussistenza o meno della suddetta causa di servizio ai fini del riconoscimento dei presupposti per una possibile richiesta concessione di pensione privilegiata a fine carriera, richiedibile anche in corso di servizio, con l'indicazione della relativa classifica di ascrivibilità, con possibilità per il ricorrente di presentare anche osservazioni in contraddittorio alla Commissione.

L'organo medico legale interpellato, dopo aver posto in diagnosi: "Esiti di miringo-ossiculoplastica sx per otite media cronica semplice sx", ha reputato l'infermità "Otite media purulenta sx" dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante; tuttavia, stante l'intervenuta guarigione e l'assenza di documenti specialistici negli anni subito successivi a quello del

congedo, ha ritenuto l'infermità ascrivibile, alla data del congedo, alla tab. B per un indennizzo "una tantum" pari ad una annualità di VIII categoria.

Con memoria dell'11.10.2021, il ricorrente ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dalla CML, nonostante l'intervento chirurgico del 1993, non vi sarebbe mai stata una risoluzione completa dell'affezione otitica, in quanto permanerebbe da sempre, anche dopo tale operazione chirurgica, l'insieme dei denunciati esiti invalidanti, atteso che il danno non sarebbe solo di tipo anatomo-funzionale, ma anche di tipo organico.

Ha concluso chiedendo un supplemento peritale, che tenesse conto delle osservazioni e dei documenti prodotti, tra cui la relazione medico-legale del Dott. Robert Jakasovic, specialista in Otorinolaringoiatria, del 24 maggio 2021.

Con successiva ordinanza n. 488 del 20 dicembre 2021, il G.M. ha invitato parte ricorrente a produrre, entro il termine del 24 gennaio 2022, documentazione sanitaria in merito al periodo compreso tra il 7 dicembre 1983 e il 18 maggio 1993; ha altresì chiesto al Collegio medico legale di dedurre in merito alle osservazioni critiche e alla documentazione versata in atti da parte ricorrente, *“con riguardo alla classificazione della patologia nella tabella A piuttosto che nella tabella B”*, assegnando termine per il deposito al 24 gennaio 2022 e con fissazione dell'udienza di discussione al 28 gennaio 2022.

La C.M.L., con ulteriore parere depositato il 17 gennaio 2022, ha confermato il precedente parere, affermando che *“...dalle suddette osservazioni del legale di parte ricorrente e del CTP ricorrente non emergano elementi nuovi che non siano stati accuratamente già presi in considerazione né elementi tali da far modificare il proprio parere già reso”*.

Su istanza del ricorrente, in data 19 gennaio 2022 è stato disposto con decreto il differimento dell'udienza al 19 aprile 2022.

In tale ultima data, parte attorea ha depositato ulteriori memorie difensive e ulteriori osservazioni del Dott. Robert Jakasovic, tese a contestare quanto ritenuto dal C.M.L. e a confermare la tesi difensiva dell'ascrivibilità all'8^a categoria.

All'esito dell'udienza del 19 aprile 2022, il G.M. pronunciava sentenza n. 538/2022, pubblicata il 17 giugno 2022, con la quale, in accoglimento delle osservazioni della CML, dichiarava il diritto del ricorrente al riconoscimento di un indennizzo "una tantum" pari ad una annualità di ottava categoria, e condannava l'Amministrazione resistente ad ogni consequenziale attività amministrativa e liquidatoria in favore del ricorrente, respingendo ogni altra domanda.

II. Avverso tale sentenza insorge l'odierno appellante, il quale lamenta *“violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73 con conseguente violazione di legge per mancata applicazione delle*

tabelle pensionistiche e dei criteri di applicazione, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile”.

Ad avviso dell'appellante, nel corso del primo giudizio sarebbero stati prodotti dalla parte attrice molteplici documenti di carattere sanitario ben individuati negli scritti difensivi e sulla base dei quali sono state formate due relazioni medico legali del C.T.P. specialista della materia, il Dott. Robert Jakasovic, specialista in Otorinolaringoiatria oltre che in Medicina Legale. La seconda relazione, successiva all'integrazione del parere chiesta dal Giudice, avrebbe fornito argomentazioni tecniche a sostegno dell'ascrivibilità dell'infermità all'ottava categoria, per mancata guarigione e per esiti presenti.

La lacunosità della motivazione della sentenza appellata rispetto ai suddetti temi emergerebbe in tutta la sua evidenza in considerazione dell'acritico ed integrale recepimento del parere della C.M.L., sebbene parte ricorrente, per l'udienza del 19.4.2022, avesse depositato una ulteriore relazione medico legale, successiva al deposito del parere, a sostegno del diritto azionato, la quale non sarebbe stata valutata e apprezzata dal primo giudice in motivazione.

Da tale pretermissione sarebbe derivato difetto di istruttoria e apparenza/assenza della motivazione su un punto dirimente

della controversia costituente questione di fatto, non essendo stato fornito alcun riscontro alle osservazioni del CTP.

Ha concluso chiedendo il riconoscimento in via principale dell'ammissibilità dell'appello ed il suo accoglimento, con rinvio della causa al primo Giudice ex art. 170, comma 4, cgc.

III. Si è ritualmente costituito il Ministero della Difesa, che ha eccepito l'inammissibilità del gravame, siccome in realtà vertente su "questione di fatto" ex art. 170 cgc.

Nella fattispecie, non sussisterebbe né difetto assoluto di motivazione, né motivazione apparente, secondo i canoni ermeneutici indicati dalle SS.RR. con sentenza n. 10/2000/QM.

Ad avviso dell'Amministrazione appellata, il Giudice di prime cure avrebbe effettuato una compiuta disamina della documentazione in atti, ivi comprese le controdeduzioni attoree, così che, a fronte della chiarezza delle risultanze istruttorie, non vi era necessità alcuna di ulteriori accertamenti.

Inoltre, il Giudice monocratico, con l'ordinanza n. 488/2021, con la quale ha disposto l'integrazione della CTU, non avrebbe autorizzato il deposito di note e/o repliche, fissando l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 28/01/2022, differita al 19/04/2022 su istanza del procuratore costituito di parte ricorrente.

Ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.

IV. All'udienza del 14 dicembre 2023 erano presenti l'Avv. Paolo

Bonaiuti per l'appellante e il Ten. Col. Antonio Intersimone per parte appellata.

L'avvocato Bonaiuti, dopo aver succintamente ricostruito i fatti di causa, ha contestato le valutazioni della Commissione medico legale, a suo avviso incuranti della documentazione medica, nonché della perizia di parte prodotta ed acriticamente recepite dalla sentenza di primo grado.

Ha insistito, dunque, sul carattere permanente della patologia accertata e sul suo aggravamento nel tempo, come peraltro poi riconosciuto dalla stessa amministrazione, ma con una decorrenza più recente. Dopo aver indicato giurisprudenza, ha concluso per l'accoglimento dell'appello come in atti.

Successivamente, ha preso la parola il Tenente colonello Intersimone, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con il gravame all'odierno esame, l'odierno appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado n. 538/2022, che avrebbe disatteso la propria richiesta di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria di Tab. A a vita dalla data del congedo, per l'infermità "Otite media purulenta sinistra", da cui era affetto, riconosciuta

dipendente dal servizio militare di leva, ma indennizzata solo con una annualità di ottava categoria di Tab. A, in conformità ai pareri resi, nel corso del giudizio, dalla CML interpellata.

L'appellante reputa la sentenza viziata da motivazione apparente, in quanto, recependo acriticamente le valutazioni della CML, non avrebbe valutato la documentazione sanitaria e la perizia di parte prodotta successivamente al deposito della CTU integrativa.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni previsto dall'art. 101, comma 2, cgc, il Collegio, preliminarmente, è chiamato a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal Ministero della Difesa sul presupposto che il gravame all'odierno esame verterebbe su una questione di natura squisitamente medico legale e dunque di mero fatto, non conoscibile in questa sede.

A questo specifico riguardo, osserva che, nei giudizi in materia pensionistica, l'art. 170 c.g.c. limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto e definisce espressamente questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

In subiecta materia, seppur con riferimento alla normativa all'epoca vigente (art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996, conv. in l. n. 639 del 1996), poi letteralmente trasfusa nel

richiamato art. 170 c.g.c., le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

In particolare, con due successivi pronunciamenti (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), il supremo organo di nomofilachia ha precisato che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni medico legali, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Secondo la Corte di cassazione, ai cui autorevoli e consolidati approdi ermeneutici si intende in questa sede dare continuità, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia ovvero un

insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 27411 dell'8/10/2021; per la giurisprudenza contabile, Sez. appello Sicilia, n. 43/A/2023; id. n. 181/A/2022; id. n. 182/A/2022; id. n. 29/A/2022; id. n. 185/A/2021; id. n. 105/A/2019).

Così succintamente ricostruito il perimetro normativo ed ermeneutico di riferimento, il Collegio ritiene immune da censure l'operato del Giudice di prime cure, che ha ampiamente motivato il proprio convincimento, dopo aver disposto nuovo, apposito, incombenza istruttorio (ord. n. 488/2021) a cura della C.M.L. affinché questa deducesse in merito alle osservazioni critiche e alla documentazione *medio tempore* versata in atti dal ricorrente, "con riguardo alla classificazione della patologia nella tabella A piuttosto che nella tabella B".

Nella gravata sentenza, infatti, si afferma che <<...*Il Collegio Medico ha innanzitutto ricostruito in maniera puntuale la storia clinica del ricorrente. La Commissione Medica ha osservato che dalla cartella clinica di ricovero presso la Sezione otorinolaringoiatrica dell'Ospedale Militare di Messina, dal 08.04.1983 al 27.04.1983, si legge la diagnosi di "Otite media purulenta sx" con prognosi di giorni 4. Dall'analisi patologica*

remota si evidenzia: “riferisce le comuni malattie esantematiche dell’infanzia. Ha sofferto di otite sx saltuariamente”. Tale dato anamnestico dimostra che il ricorrente aveva una predisposizione anatomico-costituzionale alle otiti dell’orecchio sinistro. L’Ospedale Militare di Messina fece diagnosi di: “Otite media purulenta sx” e trattò tale infezione con la terapia dell’epoca e con l’ottenimento di buoni risultati. Infatti, dall’esame otoscopico iniziale di: “membrana timpanica ampiamente perforata nei quadranti inferiori, mucosa iperemica. È presente secrezione mucopurulenta” si passò all’esame otoscopico finale di: “cassa asciutta, condotto deterso”. La Commissione Medica ha evidenziato che, per contro, la prima diagnosi di otite media cronica è del 18.05.1993, circa dieci anni dopo il servizio di leva, in occasione del ricovero del ricorrente presso la Divisione di otorinolaringoiatria dell’Ospedale “S. Spirito” di Casale Monferrato.

Il Collegio medico legale ha evidenziato che, in generale, a seguito della opportuna terapia, l’otite media acuta va incontro a risoluzione e l’eventuale perforazione della membrana timpanica tende a richiudersi. Ciò è accaduto nella vicenda in esame; infatti, alla voce “esito” della cartella clinica dell’ospedale militare si legge: “Guarito, inviato al Corpo con 4 giorni di riposo”. Tale esito avvalorà la guarigione clinica del ricorrente con la restitutio in integrum dell’orecchio medio di sinistra. Il ricorrente, infatti, continuò a svolgere senza ulteriori problemi il servizio di

leva, sino al congedo avvenuto regolarmente dopo circa un anno dall'inizio.

Va sottolineato che nel ricorrente vi era dunque -come risultava nell'anamnesi presso l'ospedale militare- una predisposizione anatomico-costituzionale alle otiti ricorrenti dell'orecchio sinistro. E' verosimile che, dopo il congedo, nell'arco di un decennio il ricorrente subiva altri eventi otitici che nessun rapporto possono avere con il servizio militare svolto.>>.

Diversamente da quanto opinato dall'appellante, la Sezione speciale del CML, nell'ambito dell'elaborato peritale, ha dato espressamente conto dell'esame anche della perizia di parte, acquisita in giudizio, richiamando la <<...Breve memoria dello Studio legale associato "Bonaiuti" datata 11.10.2021...parere medico legale di parte ricorrente del dott. Robert JAKASOVIC, datato 24.05.2021, [...J Questa Sezione del CML, dopo attenta lettura della memoria del legale di parte ricorrente, della relazione del CTP ricorrente e degli ulteriori allegati, ritiene di dover fare le seguenti considerazioni...questa Sezione del CML ritiene che dalle suddette osservazioni del legale di parte ricorrente e del CTP ricorrente non emergano elementi nuovi che non siano stati accuratamente già presi in considerazione né elementi tali da far modificare il proprio parere già reso>>.

Né l'appellante può censurare, sotto forma di motivazione apparente, l'omessa valutazione di un secondo elaborato peritale, dallo stesso versato in atti solamente il 19 aprile 2022,

quando ormai era ampiamente scaduto il termine (24 gennaio 2022) all'uopo concessogli con ordinanza n. 488/2021.

Il documento di cui si lamenta la pretermissione è stato prodotto, in assenza di autorizzazione del Giudice (cfr. decreto di f.u. del 19 gennaio 2022, in atti del giudizio di primo grado) e, per di più, il giorno stesso dell'udienza di rinvio - originariamente fissata al 28 gennaio 2022 - quando ormai era ampiamente spirato anche il termine per il deposito delle deduzioni della CML.

La parte, in buona sostanza, lamenta la mancata valutazione di una ulteriore produzione documentale - non autorizzata ed intempestiva - che essa stessa aveva finito per sottrarre al contraddittorio e alla valutazione dell'organo peritale.

3. Muovendo dalle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, non si riscontri in alcun modo un vizio motivazionale deducibile in appello, avendo il Giudice di prime cure congruamente motivato alla stregua del compendio probatorio e del quadro giuridico di riferimento, dopo aver compiutamente valutato la condizione patologica per cui è causa, sulla base della documentazione ritualmente versata in atti.

Il gravame all'odierno esame, pertanto, va dichiarato inammissibile in quanto teso, sostanzialmente, ad una rivalutazione della fondatezza o meno dei presupposti fattuali del diritto infruttuosamente azionato in primo grado, che non

	15	
	può trovare ingresso in questa sede, siccome preclusa dall'art. 170 del c.g.c..	
	4. Le spese di lite, che seguono la soccombenza (art. 31, comma 1, cgc), sono liquidate in favore del Ministero della Difesa nella misura di euro 600,00 (seicento/00), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 158, comma 2, cgc e dall'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione al c.p.c., ivi richiamato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Sezione d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara inammissibile.	
	Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida, in favore del Ministero della Difesa, nella misura di euro 600,00 (seicento/00).	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.	
	L'estensore	Il Presidente
	<i>(dott. Francesco Albo)</i>	<i>(dott. Vincenzo Lo Presti)</i>
	<i>Firma digitale</i>	<i>Firma digitale</i>
	Sentenza depositata in Segreteria il 04/01/2024	
	Il Funzionario preposto	
	<i>(dott.ssa Pietra Allegra)</i>	
	<i>Firma digitale</i>	